

Sent. n. 44/2026 pubbl. il 23/06/2026

Cron. n. : 1582/2026

Rep. n. 44/2026 del 23/06/2026

N. 26/2026 LIQ. GIUD. CELL

N. R.G. 36-1/2026 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Marco PESOLI - Presidente
Dott. Rosario FEDERICO - Giudice rel.
Dott.ssa Pia TODISCO - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 36-1/2026 PU da:

FINANZIARIA SERENISSIMA S.P.A. (c.f. e p. iva n. 03570950174)

Rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Morlacchi

nei confronti di

BELLAMI ITALIA S.R.L. (C.F. 05221810285), con sede legale in Casale di Scodosia (PD), via Alcide De Gasperi, 129

- Contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 7.4.2026 la **FINANZIARIA SERENISSIMA SPA** ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **BELLAMI ITALIA S.R.L.** (C.F. 05221810285), con sede legale in Casale di Scodosia (PD), via Alcide De Gasperi, 129, esercente tra l'altro l'attività di "commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale", deducendo l'esistenza di un credito di euro 26.899,16 a titolo di rate scadute, interessi e capitale residuo, in relazione al finanziamento ricevuto dalla società odierna intimata e non restituito.

In particolare, la ricorrente ha dedotto che:

- in data 4.1.2024 la **FINANZIARIA SERENISSIMA** aveva concesso un finanziamento di



30.000,00 euro assistito da garanzia pubblica a BELLAMI ITALIA SRL, da rimborsarsi in 25 rate da 1457,19 euro;

- a partire dall'agosto 2024 la BELLAMI ITALIA SRL si rendeva inadempiente ed a nulla valevano le lettere di messa in mora inviate dall'odierna ricorrente;

All'udienza del 13.5.2026 il Giudice relatore verificava il perfezionamento della notifica in capo alla società intimata, rimasta tuttavia contumace, e con provvedimento del 16.5.2026 il Collegio disponeva ulteriori accertamenti in merito alla situazione patrimoniale della società e sul relativo stato di insolvenza, coinvolgendo la Guardia di Finanza competente per territorio, la quale depositava tempestivamente un'informativa su tali profili.

Sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo.

Il credito della ricorrente, benché non previamente accertato in sede giurisdizionale, deve ritenersi sufficientemente provato ai fini della sussistenza della legittimazione attiva a proporre istanza di liquidazione giudiziale. La documentazione versata in atti dimostra, infatti, la conclusione del contratto tra le parti ed il trasferimento del denaro oggetto del finanziamento concesso alla BELLAMI ITALIA SRL (doc. 4 e 6 di parte ricorrente)

La documentazione depositata dalla ricorrente e quella acquisita d'ufficio dalla Cancelleria (cfr. l'informativa dell'Agenzia delle Entrate, dalla quale emergono debiti tributari pari a circa euro 90.000,00 e l'informativa dell'INPS, dalla quale emergono debiti pari a circa euro 20.300) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, ult. co., CCII).

Dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2023, emerge, inoltre, il superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCII, in quanto il valore della produzione ammonta ad euro 873.949.

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCII, consistente in inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che la società debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono stati confermati dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e si basano sulle seguenti circostanze: **a)** cessazione, tanto nella sede legale che in quella operativa, di attività economica, come



comprovato dalle fotografie allegate al verbale della Guardia di Finanza, che evidenziano lo stato di abbandono in cui versano tali luoghi (pag. 1-2 della relazione); **b)** gravi irregolarità contabili, che la Guardia di Finanza ipotizza siano state finalizzate al drenaggio delle liquidità presenti sui c/c della società tramite trasferimenti a società estere o prelievi di denaro contante (pag. 3-4 della relazione); nonché esposizione di valori di attivo patrimoniale in realtà inesistenti (pag. 4 della relazione); **c)** elevata esposizione nei confronti dell'Erario, pari ad euro 90.000 circa nei confronti dell'Agenzia delle entrate ed euro 20.000 circa nei confronti dell'INPS; **d)** mancato deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2024 e 2025, nonché la riscontrata inattendibilità dei dati esaminati dalla Guardia di Finanza in relazione al bilancio 2023; **e)** precedente istanza di liquidazione giudiziale (rg n. 46-1/2025 PU), oggetto di desistenza del creditore per intervenuto accordo tra le parti, poi non onorato dall'odierna intimata; **f)** coinvolgimento nella gestione sociale, quale amministratore di fatto, di soggetto attualmente latitante, in quanto sottrattosi alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta in un procedimento penale per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro (pag. 3 della relazione).

Gli elementi fin qui evidenziati determinano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società intimata.

La Curatela va affidata al Dott. Andrea Vittorio Andriotto, scelto secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, quale professionista dotata della necessaria esperienza e professionalità ed iscritta all'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII.

Visti gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII

P.Q.M.

Dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di **BELLAMI ITALIA S.R.L.** (C.F. 05221810285), con sede legale in Casale di Scodosia (PD), via Alcide De Gasperi, 129

nomina



Giudice Delegato Rosario Federico

Nomina

Curatore il Dott. Andrea Vittorio Andriotto, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

Avverte

Il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

Ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;

Ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;

Stabilisce

la data del **21/10/2026** ad ore **10:15** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:



- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico

Ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

Dispone

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio della Sezione civile del 18 giugno 2026

Il Giudice Rel.
Rosario Federico

Il Presidente
Marco Pesoli



